

Roma 04/06/2014

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Bollettini postali per il versamento Tasi**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che il 16 giugno scade il primo acconto Tasi nei Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio.*

*Con il decreto del MEF del 23 maggio 2014 è stato approvato il bollettino di conto corrente postale per il versamento della TASI. Si ricorda, in ogni caso, che è possibile il versamento anche con il modello F24.*

### **Premessa**

La Tasi ("Tassa sui Servizi Indivisibili") è la nuova imposta comunale istituita con la Legge di Stabilità 2014, che, affiancandosi all'Imu e alla Tari costituisce una delle componenti della nuova Iuc.

Il versamento della Tasi è finalizzato a finanziare i servizi comunali indivisibili: si pensi, a titolo di esempio, all'illuminazione comunale o alla manutenzione delle strade.

### **TASI**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, comunque, dei terreni agricoli.

#### **BASE IMPONIBILE**

La stessa dell'IMU

## ALIQUOTE

aliquota standard: 1,8 per mille (1 per mille + 0,8 per mille);

aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,8 per mille (1 per mille + 0,8 per mille);

aliquota massima per gli altri immobili: 3,3 per mille (2,5 per mille + 0,8 per mille).

L'incremento dello 0,8 per mille è stato introdotto al fine di consentire le detrazioni sulla prima casa previste ai fini dell'IMU per l'anno 2012.

Sono fissati limiti massimi con riferimento alle aliquote complessive Imu+Tasi

Come può facilmente desumersi dallo schema appena esposto merita di essere considerato che, mentre i terreni agricoli sono comunque esclusi dalla Tasi, **per le abitazioni principali la nuova tassa è invece dovuta.**

Un'altra peculiarità della Tasi riguarda il fatto che, **ad essere tenuto al versamento della nuova tassa non è solo il proprietario dell'immobile ma anche l'affittuario**: quest'ultimo sarà tenuto al versamento di una parte del totale, compresa tra il 10% e il 30% dell'importo complessivo, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali.

Tuttavia, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, e non anche dall'occupante.

### ***Le delibere comunali***

In primo luogo risulta necessario consultare le delibere comunali, se le stesse sono state pubblicate, all'apposita pagina dedicata:



